



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SACCHI | MAURIZIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHIAMETTI | GUIDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SCARZELLA | FABRIZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4723/2017
spedito il 11/09/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1365/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

contro:

difeso da:
COSTA ANGELI FRANCESCO MARIA
VIA FRANCESCO REDI N. 25 20129 MILANO

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820040372260355000 IRPEF-ALTRO 2000
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820159063042628000 IRPEF-ALTRO 2000

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 4723/2017

UDIENZA DEL

28/03/2018 ore 11:00

N°

1883/2018

PRONUNCIATA IL:

28.03.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23.04.2018

Il Segretario

Maria Silvie
Circiucione



R.G.A. 4723/2017

Appello per l'annullamento/riforma della sentenza n. 1365, Sezione 5 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, del 14 febbraio 2017.

Appellante: Agente per la riscossione

Appellato:

* * *

La controversia trae origine dalla notificazione di un ricorso, proposto dalla contribuente
, avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2004 0372260355000, limitatamente al credito di cui alla cartella n. 068 2004 0372260355000. La controversia così instaurata si risolveva a favore della contribuente avendo rilevato il Collegio di primo grado come, per gli importi pretesi era intervenuta la prescrizione quinquennale del credito, in assenza di validi atti interruttivi. L'agente eccepiva l'erronea declaratoria di prescrizione del credito; la prescrizione decennale del credito oltre alla mancata valutazione di atti e documenti di causa. Rilevava il Collegio di prime cure come esisteva un giudicato sulla cartella prodromica (sentenza n. 454 del 30 marzo 2012 della CTP milanese) ma che tale giudicato era intervenuto successivamente allo spirare del termine quinquennale per la riscossione dell'atto amministrativo (5 novembre 2005 - 4 novembre 2010), inibendo così la novazione del credito e la conversione della prescrizione in quella lunga. L'appellante evidenziava come non era l'esistenza del giudicato a consentire l'applicazione della prescrizione decennale bensì, la natura erariale del credito in questione, trattandosi di credito IRPEF. Seguitava nel dolersi di come i Giudici di prime cure avessero erroneamente applicato il termine prescrizione breve non tenendo conto della natura erariale del credito, ricordando come per tali crediti trovava applicazione la prescrizione lunga e non quella breve richiamata nella sentenza appellata (cfr. Cass. n. 4283/2010). Citava all'uopo sentenza conformi della S.C., tutte antecedenti al 2016. Seguitava poi nella propria argomentazione allegando la copia del provvedimento di fermo amministrativo n. 143402, notificato in data 30 novembre 2007. Citava poi delle sentenza che sancivano, nel processo tributario, la possibilità di produrre in appello nuovi documenti. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

In data 28 settembre 2017 l'agenzia delle entrate si costituiva in giudizio rifacendosi integralmente alle eccezioni mosse dall'appellante agente per la riscossione.

In data 12 ottobre 2017, l'appellata contribuente depositava proprio atto di controdeduzioni. Esordiva rifacendosi alla sentenza n. 23397/2016 a Sezioni Unite della Cassazione secondo la



quale non era applicabile il termine prescrizione lungo, di cui all'art. 2953 c.c., se non al decorrere del passaggio in giudicato di una sentenza e che il passaggio alla prescrizione lunga decennale trovava il proprio fondamento nella sentenza stessa. Tutti gli altri titoli erano da ritenersi inidonei ad acquistare efficacia di giudicato e che, quindi, la sentenza appellata era meritevole di conferma. Si opponeva altresì alla produzione di nuovi documenti in fase di appello.

* * *

Il Collegio giudicante decide confermando la sentenza qui impugnata, alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. La decisione in esame appare *prima facie* completa ed esaustiva e, pertanto, non può che essere confermata *in toto*. Il primo giudice ha interpretato correttamente la pronuncia della suprema Corte di cassazione, n. 23397/2016, a Sezioni unite. Quindi, le lagnanze opposte dall'odierno appellante, vale a dire dell'Agente per la riscossione vengono rigettate.

Ciò perché il caso *de quo* rispecchia fedelmente la causa trattata dagli Ermellini, con la sentenza sopra citata. Infatti, come già descritto in modo dettagliato in parte descrittiva sopra riportata, la controversia traeva origine dalla notificazione di un ricorso proposto dalla contribuente, avverso l'intimazione di pagamento, n., limitatamente al credito di cui alla cartella n., per imposta IRPEF anno 2000. La controversia, così instaurata, si risolveva in primo grado a favore della contribuente avendo rilevato il collegio di prime cure come, per gli importi pretesi dall'ente impositore, era intervenuta la prescrizione quinquennale del credito, in assenza di validi atti interruttivi. Ebbene, questo Giudice d'appello si accosta alla sentenza della Suprema corte, a sezioni unite, sopra richiamata. Esiste il problema della irretrattabilità del credito in seguito alla operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo la legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario decennale. La pronuncia sopra citata afferma: “*Secondo l'orientamento maggioritario e di origine più remota in base all'art. 2953 c.c., si può verificare la conversione della prescrizione da breve a decennale soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di credito ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale (vedi per tutte: Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3987) o anche di decreto o di sentenza penale di condanna divenuti definitivi (ove si tratti di fattispecie anche penalmente rilevanti)*”. Per tale indirizzo l'atto con cui inizia il procedimento di riscossione forzata, qualunque sia il credito cui si riferisce - quindi, sia che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si



riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative e così via – pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo (come accade per la cartella de qua), tuttavia è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato perché espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. Pertanto, l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c.

Ebbene, continua la sentenza a Sezioni unite: "...il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificatamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario".

Ed ancora, la Suprema corte afferma: "...che la disciplina della prescrizione è "di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica" (vedi, per tutte: Cass. 15 luglio 1966, n. 1917 e Cass. 18 maggio 1971, n. 12482, è pacifico che: a) se in base all'art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali (e qui anche per le imposte IRPEF) è appunto la legge che dispone diversamente (L. n. 335 del 1995 cit., art. 3, comma 9); b) la norma dell'art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti (ex multis: Cass. 29 gennaio 1968, n. 285; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710).

La sentenza sopra citata termina affermando che "...Il termine decennale si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato". Se questi sono gli orientamenti della Suprema corte di cassazione, tutto quanto stabilito dalla stessa sentenza si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate dello Stato, e dei vari enti locali e previdenziali per la violazione di norme tributarie o amministrative.



Ebbene, ogni tributo è dotato di propria prescrizione che deve essere rispettata, da caso a caso e, l'art. 2953 c.c. si applica solo in presenza di titolo giudiziale divenuto definitivo.

Sono queste le ragioni per le quali la sentenza di primo grado trova piena conferma, essendo nella stessa ben indicate le date delle varie notifiche degli atti oggetto di causa, essendo fra le altre cose non documentata da Equitalia la prova di eventuali successivi atti interruttivi fino alla notifica dell'intimazione di pagamento.

Spese di giudizio

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte soccombente alle spese di lite che quantifica in complessivi € 1.000,00 oltre esborsi ed accessori di legge.

Milano, 28 marzo 2018

Il Giudice Tributario rel. est.
dott. Guido Chianetti

Il Presidente
avv. Maurizio Sacchi